



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 72 del 18 FEB. 2021

**OGGETTO:** convenzione tra l'ASST Gaetano Pini/CTO e l'Università degli Studi di Catania per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica: specializzando Dott. Francesco TIRALONGO.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 18 FEB. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 72 del 18 FEB. 2021

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Viste:**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### **Visti:**

- il D.Lgs 17.08.1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- il D.M. 22.10.2004, n. 270, recante: *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 03.11.1999, n. 509"*, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 01.08.2005, recante *"Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*, con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29.03.2006 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione"*, e ss.mm.ii.;
- il D.I. 04.02.2015 n. 68 *"Riordino Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"*;
- il D.I. 16.09.2016 n. 716 *"Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici"*;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

### **Rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:**

- l'ASST Gaetano Pini-CTO costituisce struttura sanitaria della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la UOC Radiodiagnostica dell'ASST;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 72 del 18 FEB. 2021

- con nota prot. n. 1251 del 29.01.2021, l'Università degli Studi di Catania, su richiesta dell'interessato, trasmetteva bozza di convenzione per l'attivazione di un periodo di stage, fuori rete formativa, dello specializzando Dott. Francesco Tiralongo, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica da espletarsi presso la UOC Radiodiagnostica dell'ASST diretta dal Dott. Mauro Battista Gallazzi;
- che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro, ma garantisce al medico in formazione specialistica, con oneri a carico dell'Azienda ospitante, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso il G. Pini-CTO, nonché le misure generali in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, al pari dei lavoratori dipendenti;
- che la convenzione de qua avrà validità dal 03.05.2021 al 31.07.2021;

**Acquisiti**, rispettivamente in data 01.02.2021 e 02.02.2021, i pareri favorevoli alla frequenza dello specializzando di che trattasi, del Direttore della UOC Radiodiagnostica Dott. Mauro Battista Gallazzi e del Direttore Sanitario Dott. Valentino Lembo, depositati in atti;

**Considerato** che è interesse delle parti, attraverso la formalizzazione dell'accordo in questione promuovere forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda, di rafforzare il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

**Atteso**, pertanto, di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento del tirocinio individuale extra rete formativa del Dott. Francesco Tiralongo presso la UOC Radiodiagnostica dell'Azienda, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

#### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento presso la UOC Radiodiagnostica dell'ASST - P.O. G. Pini, di attività formativa professionalizzante da parte del Dott. Francesco Tiralongo, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del predetto Ateneo, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 03.05.2021 al 31.07.2021, corrispondente al periodo di tirocinio in Azienda dello specializzando interessato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 72 del 18 FEB. 2021

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)


  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

  
DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

  
DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirella)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti 

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella 

(Atti n. 2021-1.1.3/1.2.3)



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 72 del 18 FEB. 2021

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 19 FEB. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 14 pagine di cui n. 9 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mario Grauchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE  
- SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

**E**

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO, con sede legale in Piazza Cardinale Andrea Ferrari n. 1, 20122 Milano P. IVA 09320530968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, (PEC: protocollo@pec.asst-pini-cto.it)

**VISTI**

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del 13 novembre 2020 (prot. n. 358355 del 19/11/2020) che propone la stipula della convenzione extra rete formativa con l'ASST Gaetano Pini-CTO per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- il verbale della seduta del 23 novembre 2020 (prot. n. 369969 del 17/12/2020) in cui il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina del 8 gennaio 2021 (prot. n. 7228/2021), in cui ha espresso in merito parere favorevole;

## **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio sanitario nazionale;
- il soggetto ospitante dichiara:
  1. di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Francesco Tiralongo, nato a Avola (SR) il 11/12/1991 e residente in Avola (SR) in via A. Gemelli n. 18, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica.

### **Art. 3 Durata tirocinio**

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti ed accettazione del tirocinante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità operativa (U.O.) di Radiodiagnostica, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A).

### **Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

## **Art. 6**

### **Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Dirigente Responsabile U.O./Tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

## **Art. 7**

### **Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 8**

### **Copertura assicurativa**

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il tirocinante sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 9**

### **Sicurezza**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.



#### **Art. 9 bis**

##### **Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti**

**(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)**

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato dell'Ente, sentito l'Esperto Qualificato dell'Università degli Studi di Catania.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

#### **Art. 10**

##### **Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) alla presente convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 12**

##### **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

#### **Art. 13**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 3 maggio 2021 al 31 luglio 2021 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà esser prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC., con preavviso di almeno tre mesi.

#### **Art. 14**

##### **Trattamento dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

#### **Art. 15**

##### **Foro di competenza**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

#### **Art. 16**

##### **Codice etico e di comportamento**

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art. 17**

##### **Imposta di bollo**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che fornirà al soggetto ospitante copia dell'avvenuto pagamento ovvero assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

#### **Art. 18**

##### **Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

**Art. 19**  
**Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
Il Rettore  
Prof. Francesco Priolo

---

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Laurelli

---

www.AlboPretorionline.it 19/02/21

30° Allegato al punto n. 2. lett. A)  
 - N. 9 - Sc. Spec. in Radio - All. N  
 di epist. Co  
 (Dr. TIRALONGO F.)

ALLEGATO A)

## PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Da effettuarsi presso U.O.C. Radiodiagnostica ASST Gaetano Pini - CTG

Nominativo dello specializzando/tirocinante Francesco Tiralongo

Nato a Avola (SR) il 11/12/1991

Residente in Avola Prov. Siracusa Via A. Gemelli n 18

Cap 96012

Codice Fiscale TRLFNC91T11A522P

Telefono 3932067372 e-mail (in stampatello): tiralongofrancesco91@hotmail.it

### Attuale condizione:

Laurea in Medicina e Chirurgia iscritto al III Anno di corso della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica

Area medica ☒ Area non medica ☐ presso l'Università degli Studi di Catania

Soggetto ospitante ASST GAETANO PINI - CTG

Indirizzo P.zza C. FERRARI 2 MIANO Tel. 02 582961

Pec. FATTOCCLUNOPEC - ASST-PINI-CTG . IT

Ufficio/ per le convenzioni e arretrati - contabile Sig. UFFICIO AFFARI GENERALI e LOCALI

Email (stampatello): ARMANDO ARBON - CONSIGLIERE ASST-PINI-CTG . IT

Sede/ del tirocinio ASST GAETANO PINI PIAZZA C. FERRARI 2

Orario di svolgimento del tirocinio dalle ore 8 alle ore 14.00

Ore settimanali previste 38 (max 38 ore)

Tempi di accesso ai locali aziendali (indicare i giorni) ..... Periodo di tirocinio n. mesi 3

dal 3/5/2021 al 3/10/2021 ..... (la durata del tirocinio non può superare 18 mesi)

Tutor universitario U.C. Prof. A. Basile

Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica) PROF. A. BASILE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .....

Medico competente Prof. Venerando Rapisarda

### Polizze assicurative

Tipologia di Responsabilità .....

polizza ..... n. .... con scadenza .....

P.A.T. INAIL n. ....

Altre polizze: .....

### Obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio

*(Handwritten signature)*





**CERTIFICATO DELLE ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA**

**A.A. ....../.....**

**NOME DEL SOGGETTO OSPITANTE**

**SI ATTESTA CHE**

[nome e cognome medico in formazione specialistica]

.....

Iscritto alla Scuola di Specializzazione in .....  
dell'Università degli Studi di Catania, ha completato il periodo di attività extra  
rete formativa in coerenza con il programma descritto nell'accordo per l'attività  
extra rete formativa approvato dal Consiglio della Scuola di appartenenza  
Con il seguente risultato (valutazione complessiva del periodo):

molto buono	<input type="checkbox"/>
buono	<input type="checkbox"/>
sufficiente	<input type="checkbox"/>
insufficiente	<input type="checkbox"/>

[Fornire una motivazione per la valutazione dell'attività formativa]

.....

[Nome e cognome tutor]

Data: ...../...../.....      Firma

[Nome e cognome Dirigente Responsabile dell'U.O.]

Data: ...../...../.....      Firma

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione dott. Francesco Tiralongo.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-LRLFNC66B22F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretrorionline.it 19/02/21